



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente - relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni degli organi di revisione inerenti al bilancio di previsione 2024/2026, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni degli organi di revisione inerenti al rendiconto dell'esercizio 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2026/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2026;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 3/2026 e n. 9/2026, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Presidente Francesco Uccello;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo programmate, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Papozze (n. 1.359 abitanti) ed in particolare:

- le relazioni-questionario dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024/2026 e sul rendiconto dell'esercizio 2024 (*ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005*);
- il parere dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024/2026;
- la relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto della gestione 2024;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- il bilancio di previsione 2024/2026 e il rendiconto 2024, con relativi allegati, presenti sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

2. Dall'esame della predetta documentazione risulta che il bilancio di previsione 2024/2026 è stato approvato entro i termini di legge con deliberazione n. 40 del 29 dicembre 2023 e trasmesso alla BDAP con primo invio in data 12 dicembre 2023.

Il bilancio di previsione 2024/2026 chiude in pareggio, presenta un fondo di cassa finale non negativo e rispetta la copertura delle previsioni di competenza della spesa e delle altre componenti negative, come stabilito dall'art. 162, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, è stato approvato in data 21 marzo 2024, rispettando il termine previsto dall'art. 8, co. 2, del d.m. 30 giugno 2022, n. 132, ossia entro trenta giorni dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 (15 marzo 2024, ex d.m. di proroga del 22 dicembre 2023).

Il rendiconto 2024 è stato approvato entro il termine di legge del 30 aprile 2025, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28 aprile 2025, trasmessa nei termini alla BDAP, con primo invio in data 3 aprile 2025.

La situazione economico-finanziaria dell'esercizio 2024, risultante dal rendiconto presente in BDAP, è riassunta nelle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2024
O1) Risultato di competenza di parte corrente	48.342,87
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	-66.241,09
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	77.844,05
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	67.946,67
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	67.946,67
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	67.946,67
W1) Risultato di competenza	116.289,54
W2) Equilibrio di bilancio	1.705,58
W3) Equilibrio complessivo	145.790,72

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2024
Fondo cassa	637.343,27
Residui attivi	457.463,66
Residui passivi	407.235,24
FPV	458.649,27
Risultato di amministrazione	228.922,42
Totale parte accantonata	138.475,60
di cui: FCDE	46.933,12
Totale parte vincolata	323.450,31
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte libera	-233.003,49

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2024 Accertamenti (a)	Rendiconto 2024 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	211.455,87	147.959,86	69,97%
Tit.1 competenza	724.866,42	669.159,75	92,31%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	72.649,01	71.917,01	98,99%

Tit.3 competenza	243.297,20	230.926,24	94,92%
------------------	------------	------------	--------

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2024
Fondo cassa finale	637.343,27
Cassa vincolata	447.281,95
Anticipazione di tesoreria	0,00
Indicatore tempo medio di ritardo	-13,06

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2024
Debito complessivo a fine anno	933.919,98

Il rendiconto dell'esercizio 2024 del Comune di Papozze rispetta i vincoli di finanza pubblica, considerato che il saldo degli equilibri W1 (risultato di competenza), oltre al saldo W2 (equilibrio di bilancio), risulta positivo.

Il Comune prosegue il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, la cui copertura segue un piano trentennale dal 2015 al 2044. A tale riguardo, l'Ente registra un risultato di amministrazione positivo al 31 dicembre 2024, con un disavanzo della parte disponibile di -233.003,49 euro.

L'Ente ha applicato, nell'esercizio 2024, quote vincolate del risultato di amministrazione per € 79.930,38, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 897 e 898, l. n. 145/2018.

Il Comune presenta liquidità di cassa, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e presenta tempi di pagamento corretti.

L'indebitamento risulta entro i parametri di legge e non è stato incrementato con nuovi mutui. Non sono state prestate garanzie e non sono presenti contratti di finanza derivata né debiti fuori bilancio.

3. Con riferimento al precedente esercizio 2023, il Comune di Papozze è stato destinatario della deliberazione n. 12/2026/PRSE, con la quale la Sezione ha rilevato:

- il permanere della situazione di disavanzo in corso di ripiano e il mancato rispetto del parametro di deficiarietà P5, "Indicatore 12.4 "Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio";
- la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025, riservandosi di verificare l'avvenuta conformazione dell'Ente alla corretta prassi contabile a partire dal bilancio di previsione 2025/2027;
- il ritardo dei pagamenti nell'esercizio 2023 e il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia, raccomandando di consolidare i risultati conseguiti nel 2024 con il rientro dei pagamenti nei termini di legge,

provvedendo, tempestivamente, alla pubblicazione dei relativi indicatori nonché agli adempimenti di cui all'art. 41, d.l. n. 66/2014.

In ordine all'odierno controllo sulla situazione economico-finanziaria dell'esercizio 2024, la Sezione ha prodotto un approfondimento istruttorio con nota prot. n. 4950 del 21 settembre 2026.

L'Ente ha risposto con nota del 29 settembre 2026, acquisita dalla Sezione al prot. n. 5690 del 30 settembre 2026.

DIRITTO

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Papozze ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2024/2026 e sul rendiconto dell'esercizio 2024, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni riportate in epigrafe.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta sono emersi elementi di irregolarità gravi, accompagnati da sintomi di persistente fragilità degli equilibri finanziari tali da rendere necessaria l'adozione di una pronuncia con raccomandazioni e disposizioni specifiche volte a sollecitare l'Ente all'attivazione di interventi idonei a ricondurre le criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria; ciò al fine di salvaguardare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l'Ente evidenzia profili di criticità gestionali, quali il mancato rispetto dei limiti di spesa del personale, e potenziali fattori di squilibrio economico-finanziario (nel caso specifico, mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale P5 e difficoltà nel recupero dell'evasione tributaria) che costituiscono il presupposto per una specifica segnalazione in chiave collaborativa, come previsto dall'art. 7, co. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Analoghi profili di criticità della gestione potrebbero determinare anche l'attivazione delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile previste dall'art. 148, commi 2 e 3, del Tuel, cui potrebbe far seguito, ove non rimossi tempestivamente, l'adozione di una specifica pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148-bis, co. 3, del Tuel, con possibili esiti preclusivi dell'attuazione dei programmi di spesa.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate e ripristinare, tempestivamente, le condizioni di sana e corretta gestione nonché gli equilibri economico-finanziari che devono caratterizzare l'amministrazione di ogni ente

pubblico locale.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2024/2026

Il quadro riassuntivo e il prospetto degli equilibri del bilancio di previsione 2024/2026, presenti in BDAP, hanno evidenziato l'assenza del Fondo pluriennale vincolato (FPV), sia di parte corrente che di parte capitale, per il primo esercizio ricompreso nel bilancio di previsione.

Nel rappresentare la necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e relativi esempi, anche al fine di evitare che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - possa determinare la violazione del principio di veridicità del bilancio, si è rinnovata la richiesta di motivare la mancata valorizzazione del FPV in sede previsionale e di rappresentare, per i bilanci a venire, come l'Ente abbia inteso procedere in proposito.

Il Comune, nella nota di risposta, ha confermato *"(...) l'assenza dei dati, specie per la difficoltà dell'Ufficio Tecnico a stabilire una tempistica dei cronoprogrammi e di conseguenza di reimputazione delle somme del fondo pluriennale vincolato di parte capitale già nel momento della predisposizione del bilancio di previsione. Naturalmente a Rendiconto i valori sono stati correttamente imputati e riportati. Si sottolinea comunque, che dalla predisposizione del Bilancio di Previsione 2025-2027, si è proceduto alla valorizzazione del fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte capitale."*

La Sezione prende atto positivamente di quanto riferito dall'Ente, riservandosi di effettuare le opportune verifiche nei prossimi cicli di controllo.

2. Difficoltà nel recupero dell'evasione tributaria della TARI

Con riferimento alla riscossione dei crediti derivanti da accertamenti da recupero dell'evasione TARI, l'Organo di revisione afferma, nella sua relazione al rendiconto 2024, che i residui attivi ad essa relativi ammontano a circa 46 mila euro, alla copertura dei quali è stata dedicata la quasi totalità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), istituito finalizzato a compensare le difficoltà di riscossione dei residui attivi.

Si è chiesto, quindi, all'Ente di aggiornare la Sezione sulle iniziative adottate per migliorare la riscossione dei predetti crediti da recupero dell'evasione TARI.

Il Comune, nella nota di risposta, ha precisato che *"(...) a Rendiconto 2024, i residui*

attivi per il recupero TARI ammontavano a € 63.496,01 con un accantonamento a FCDE di € 46.009,21; a Rendiconto 2025, i residui attivi per il recupero TARI ammontavano a € 30.872,72 con un accantonamento a FCDE di € 21.157,08. Si sottolinea quindi che l'attività di accertamento è proseguita anche nel corso dell'anno 2025 con un dimezzamento dei residui attivi di riscossione della TARI. Anche nell'anno 2026 in corso, sta proseguendo l'attività di recupero dell'evasione della TARI, diminuendo ulteriormente il credito vantato".

La Sezione prende positivamente atto di quanto rappresentato dall'Ente e raccomanda l'attento monitoraggio delle riscossioni dell'entrata in parola ed il puntuale adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità a tutela degli equilibri di bilancio.

3. Mancato rispetto del limite di spesa al lavoro flessibile

Nella relazione sul rendiconto 2024 (pag. 25), l'Organo di revisione afferma che il Comune non ha rispettato i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinate continuativa.

Alla richiesta se l'Ente abbia superato nel 2024 la spesa di personale dallo stesso sostenuta nell'anno 2009 per dette finalità, il Comune, nella nota di risposta, ha confermato il superamento nell'esercizio 2024 del vincolo disposto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, attribuendolo a *"(...) quanto accaduto nel corso dell'anno: un dipendente a tempo indeterminato ed unico Responsabile dell'Ufficio Tecnico con attribuita anche la Posizione Organizzativa, si è dimesso. Per non interrompere il servizio di tale area, l'Ente ha utilizzato un dipendente di altro Comune per massimo 12 ore settimanali, come previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 311/2004. Tale dipendente a cui è stata anche attribuita una indennità di Posizione Organizzativa, ha fatto elevare la spesa per il personale a tempo determinato dell'anno 2024. Oltre a tale spesa, il nostro Ente ha dovuto assumere a tempo determinato per n. 4 ore settimanali un ulteriore dipendente per seguire il settore di edilizia privata sempre dell'Area Ufficio Tecnico (altra assunzione a tempo determinato in base all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004).*

Infine nell'anno 2024, vi erano già assunti a tempo determinato:

- un agente di polizia municipale per n. 4 ore settimanali, in base all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, per sopperire alle dimissioni di un agente a tempo indeterminato e mai sostituito.*
- un'assistente sociale per n. 3 ore settimanali, in base all'art. 1, comma 557 della L.311/2004, in quanto tale figura era assente nel nostro Ente ed è diventata indispensabile.*

Il sommarsi di tali necessità ha fatto sì che nell'anno 2024, si è superato il vincolo imposto (...). Nel corso dell'anno 2024, si è svolto un concorso pubblico, attraverso il quale si è assunto a tempo indeterminato la figura di Responsabile dell'Area Ufficio Tecnico. Di

conseguenza a partire dal 01/01/2025, si è interrotta la collaborazione con il sostituto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che era stato assunto tempo determinato per n. 12 ore settimanali. Ciò ha permesso, nell'anno 2025, di rientrare dalla situazione emergenziale e rispettare il vincolo disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010".

La Sezione, nel prendere atto della situazione descritta dall'Ente, non può esimersi dal rammentare che l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, è norma vincolante, dettata per finalità di contenimento della spesa pubblica, che ha inteso evitare espansioni incontrollate della spesa per il lavoro flessibile negli enti locali, ove tale personale venga utilizzato quale strumento ordinario di copertura delle carenze d'organico in luogo di una programmazione stabile dei fabbisogni di personale.

In tale ottica, il ricorso al personale precario, se, da un lato, può rappresentare un utile strumento per fronteggiare situazioni emergenziali (ad esempio dimissioni improvvise), dall'altro, non può assurgere ad ordinaria modalità di gestione dei fabbisogni di personale, da affrontare e risolvere, piuttosto, con una attenta e continuativa programmazione delle assunzioni.

Orbene, stando a quanto rappresentato dall'Ente, traspaiono fabbisogni che avrebbero potuto essere gestiti tramite una ordinaria programmazione delle assunzioni, sicché il mancato rispetto dei limiti stabiliti dal comma 28, in quanto lo stesso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, non può esimere la Sezione dal rilevare una grave irregolarità contabile, raccomandando all'Amministrazione il più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e una più attenta e continuativa programmazione delle assunzioni.

4. Mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale P5 (Sostenibilità del disavanzo)

I parametri di deficitarietà strutturale dell'Ente risultano rispettati, ad eccezione del parametro P5, "Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)", il quale, al pari dell'esercizio precedente, registra valori eccedenti l'1,20%, in evidente collegamento agli effetti derivanti dal disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, in corso di ripiano fino al 2044.

In proposito, si rileva, che la quota di disavanzo libero recuperata nel 2024 (€ 32.381,80) risulta maggiore dell'importo della rata di ripiano prevista (€ 22.568,24), prospettando un recupero anticipato del disavanzo rispetto al termine previsto dal piano trentennale.

Si è chiesto conferma di quanto rilevato e di fornire ragguagli in ordine ai possibili sviluppi.

Al riguardo, il Comune ha dichiarato che *"Nel confermare lo sforamento del valore*

dell'indicatore P5 "Indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)", si specifica che fino al permanere del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il valore del parametro potrebbe superare il limite consentito. Negli anni a venire, essendo la quota annuale del disavanzo da riaccertamento dei residui costante, si proverà a vedere se sarà possibile incrementare le entrate correnti in modo da rientrare entro il limite di 1,20% del parametro P5.

A tal proposito si conferma un maggior recupero del disavanzo nel Rendiconto 2024, attestante ad € 9.813,56 (32.381,80 – 22.568,24). Se il trend sarà confermato anche per gli anni a venire si otterrà un rientro anticipato del disavanzo rispetto al termine previsto per l'anno 2044.

A supporto di quanto predetto, si specifica che anche il Rendiconto di bilancio 2025, si è chiuso con un recupero maggiore rispetto alla rata prevista di € 22.568,24. La maggior cifra recuperata si attesta in € 8.651,90. Si sottolinea che parte di tale recupero è dovuto al cosiddetto "contributo alla finanza pubblica". Infatti, l'art. 1, comma 790 della L. 204/2024, prevede che per gli Enti in disavanzo l'importo del contributo alla finanza pubblica, iscritto nel bilancio di previsione al codice U.1.10.01.07.001, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. L'importo di competenza 2025, del contributo alla finanza pubblica che ha contribuito ad un maggior ripiano, risulta essere di € 3.072,00".

La Sezione prende atto positivamente di quanto rappresentato dall'Ente e raccomanda il puntuale proseguimento del ripiano del disavanzo, riservandosi le dovute verifiche in relazione ai successivi esercizi.

5. Verifica degli accantonamenti al Fondo perdite delle società partecipate

Tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 si rileva la presenza di un Fondo perdite delle società partecipate pari a € 65.034,32.

Lo stesso nasce dall'esigenza di sterilizzare il rischio derivante dalla presenza di due procedure di liquidazione in atto, riguardanti il "Consorzio fra gli enti locali per la realizzazione dell'area industriale attrezzata del basso Polesine" e il "Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO)".

Poiché l'art. 1, co. 551, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 prevedono l'obbligo di costituire un accantonamento prudenziale nel caso in cui una società, nella quale l'ente locale detiene quote di partecipazione, presenti un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato, si sono chiesti aggiornamenti all'Ente sugli sviluppi delle procedure di liquidazione in corso e sulle ragioni dell'accantonamento, in considerazione della necessità di adeguare lo stesso a tutela degli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne il "Consorzio fra gli enti locali per la realizzazione dell'area industriale attrezzata del basso Polesine", il Comune, nella nota di risposta, ha

precisato che "(...) Dall'ultima comunicazione del liquidatore del Consorzio fra Enti locali per la realizzazione dell'area industriale attrezzata del Basso Polesine, si attesta che la situazione debitoria al 31.12.2025, nei confronti dei Comuni soci risulta essere di € 326.114,09. Il nostro Ente, pertanto, avendo una quota di partecipazione del 6%, risulta avere un eventuale debito da ripianare di €. 19.566,85. La somma accantonata nel risultato di amministrazione 2024, come "fondo perdite delle società partecipate" di € 65.034,32 risulta quindi sufficiente a garantire il possibile ripiano".

Per quanto riguarda, invece, il CONSVIPO, "La situazione debitoria nei confronti del Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO), al 31.12.2025 risultava essere di € 133.832,38. Si sottolinea che tale debito riguarda l'importo residuo del costo di realizzazione degli impianti fotovoltaici situati su immobili di proprietà comunale il cui rimborso sta avvenendo con la cessione da parte del Comune del credito nei confronti del GSE (vendita produzione di energia elettrica con scambio sul posto). Pertanto, il debito sta progressivamente diminuendo senza esborso di somme da parte del Comune. Si precisa che da comunicazione di CONSVIPO, datata 23 luglio 2026, l'importo del debito al 30.06.2026 si è ridotta ad € 121.754,23. Se in futuro si dovrà corrispondere una eventuale parte di tale debito al di fuori della vendita di produzione di energia elettrica con lo scambio sul posto, si ritiene che si possa far fronte attraverso la parte residua non utilizzata per il Consorzio fra Enti locali per la realizzazione dell'area industriale attrezzata del Basso Polesine, del fondo perdite delle società partecipate attestante, in base ai dati attuali, ad € 45.467,47 [€ 65.034,32 - 19.566,85 (somme accantonate - somme dovute)]. In aggiunta a tale importo, nel Rendiconto di bilancio dell'anno 2025, si è accantonata prudenzialmente la somma di € 57.926,17 alla voce "Atri accantonamenti". Pertanto, il totale della somma accantonata in via prudenziale per il debito CONSVIPO risulterebbe di € 103.393,64 (45.467,47 + 57.926,17). Concludendo, con l'approssimarsi della fine dell'anno 2026, si presume un ulteriore diminuzione del debito rispetto al valore riferito al 30.06.2026 e pertanto si ritiene che la somma accantonata finora, possa essere sufficiente all'eventuale copertura del debito".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente in relazione agli sviluppi descritti, riservandosi di effettuare i dovuti approfondimenti nel prossimo ciclo di controlli. Raccomanda, tuttavia, un attento e puntuale monitoraggio delle due procedure di liquidazione in atto, al fine di adeguare prontamente gli accantonamenti in parola a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze della comunità amministrata.

6. Omessa trasmissione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, attesta che il Comune ha approvato la deliberazione di ricognizione delle società partecipate al 31 dicembre 2023 e che ha ottemperato alle disposizioni dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp). Tuttavia, l'atto non risultava essere stato trasmesso alla

Sezione, né pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale.

Si è chiesto, pertanto, al Comune di provvedere all’invio dell’atto, completo di allegati, e di aggiornare il sito internet, in particolare, con la pubblicazione del piano di razionalizzazione delle società pubbliche e della relativa relazione sullo stato di attuazione.

A seguito delle necessarie verifiche, si dà atto dell’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta e della sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Sezione, pertanto, nel prendere atto dell’avvenuto invio della deliberazione in esame, raccomanda all’Ente di conformarsi puntualmente agli obblighi previsti dall’art. 20, Tusp, finalizzati alla verifica dell’avvenuta ricognizione annuale delle partecipate, al cui mancato adempimento conseguono sanzioni pecuniarie e responsabilità erariale.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2024/2026 e al rendiconto 2024 del Comune di Papozze:

- rileva la mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2024/2026;
- ravvisa difficoltà nel recupero dell’evasione tributaria della TARI e raccomanda un attento monitoraggio dei risultati conseguiti nonché il puntuale adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità a tutela degli equilibri di bilancio;
- rileva il mancato rispetto del limite di spesa al lavoro flessibile stabilito dall’art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010 e raccomanda una attenta e continuativa programmazione delle assunzioni;
- rileva il superamento del parametro di deficitarietà strutturale P5 (Sostenibilità del disavanzo), conseguente al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
- riscontra il permanere di situazioni di potenziale criticità derivanti dalle procedure di liquidazione in atto per i due consorzi partecipati dal Comune, raccomandando il pronto adeguamento degli accantonamenti effettuati a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze della comunità amministrata;
- rileva la omessa trasmissione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate e dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 20 Tusp;

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Papozze (RO).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2026

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f. f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente